

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Capotosto ha pronunciato ex art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

Parte 1 C.F. [REDACTED] *C.F._1*)
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

OPPONENTE

contro

Controparte 1 MANDATARIA [...])
Controparte 2 P.IVA_1)
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a precetto

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.04.2026

Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Fatto

Con atto di citazione, ritualmente e tempestivamente notificato, *Parte 1* proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in 12.07.2025 su istanza della [...] *Controparte 1* (cessionaria), e per essa dalla mandataria *Controparte 2* con il quale gli veniva intimato il pagamento della somma di € 20.445,37 per rate scadute e non pagate, oltre accessori ed interessi di mora -dal 21.05.2025 sino all'effettivo soddisfo- in forza del contratto di mutuo fondiario del 31.7.2009, a rogito del Notaio *Persona 1*, rep. n. [REDACTED], racc. n. [REDACTED] sottoscritto in data 31.07.2009 con la *Controparte 3* originariamente di € 60.000,00, garantito da ipoteca. A fondamento dell'opposizione eccepiva: 1) la carenza di legittimazione attiva in capo alla [...] *Controparte 4* per omessa produzione dell'atto di cessione, della prova dell'inclusione del credito all'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese siccome prescritto dall'art. 58 TUB; 2) l'erroneità, l'indeterminatezza e la non debenza del credito per "mancanza di qualsivoglia specifica" delle somme precettate; 3) la inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo in difetto della prova della *traditio* della somma nelle forme di cui all'art. 474 c.p.c.; 4) la inefficacia e/o nullità ex art. 33 del d.lgs 206/2005 della clausola *floor* di cui all'art. 5 del contratto di mutuo - in virtù del quale "la misura del tasso praticato non potrà mai scendere al di sotto del 2,970%- ; 5) la inammissibilità e/o improponibilità della domanda per mancata iscrizione della mandataria *Controparte 2* all'albo di cui all'art. 106 TUB. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: "Piacca all'On. Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, nel pieno accoglimento della domanda spiegata con il presente atto qui da intendersi integralmente trascritta, in via preliminare e cautelare, ricorrendo i presupposti ex art. 615 c.p.c. come evidenziati in narrativa, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata, rappresentato dal contratto di finanziamento fondiario del 31.VII.2009 a rogito del notaio dr.ssa *Persona 1* (Rep. n. [REDACTED] - Racc. n. [REDACTED]); - nel merito in via principale, A)

accertare e dichiarare l'inidoneità del predetto contratto di mutuo fondiario a costituire titolo esecutivo ed a legittimare l'esecuzione forzata nei confronti dell'odierno attore e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia del predetto titolo e dell'atto di precetto opposto del 17.VI.2025 e notificato dalla Controparte_4 e per essa la mandataria Controparte_2 e per essa la mandataria Controparte_2 e per l'effetto, dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto del 17.VI.2025 e notificato dalla Controparte_4 e per essa la mandataria Controparte_2 e per l'effetto, dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto del 17.VI.2025 e notificato dalla Controparte_4 e per essa la mandataria Controparte_2 n data 12.VII.2025; - nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare l'inammissibilità od improponibilità della domanda per la legittimità della delegata/mandataria a causa della mancata iscrizione nell'albo in violazione dell'art. 106 e 132 T.U.B. e, per l'effetto, dichiarare l'invalidità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto del 17.VI.2025 e notificato dalla Controparte_4 e per essa la mandataria Controparte_2 in data 12.VII.2025; - nel merito in via subordinata, accertare e dichiarare l'indeterminatezza del credito azionato e, per l'effetto, dichiarare l'integrale invalidità e/o inefficacia dell'atto di precetto opposto del 17.VI.2025 e notificato dalla Controparte_4 per essa la mandataria [...], Controparte_2, disporre la rideterminazione delle somme eventualmente dovute espunte dalle voci non dovute. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di lite."

Si costituiva la convenuta che contestava l'avversa domanda chiedendone il rigetto. In particolare, in fatto esponeva: che il contratto di mutuo era assistito da ipoteca già escussa dalla cedente Parte_2 (cedente) nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. ██████████ R.G.E. presso il Tribunale di Macerata conclusasi con approvazione del piano di riparto che aveva soddisfatto solo parzialmente il credito del creditore precedente; che la somma intimata con il precetto era pari al debito residuo non soddisfatto in seno alla predetta procedura esecutiva. Eccepiva che la titolarità del credito risultava dalla pubblicazione della cessione nella G.U. n. ████████ del ██████████, parte II, dalla dichiarazione rilasciata il 12.09.2025 dal Notaio Persona_2 e dall'elenco delle posizioni cedute, riportante il credito associato al codice ndg 7005260833. Eccepiva la validità del precetto ai sensi dell'art 480 c.c.. Contestava la eccepita inidoneità del contratto di mutuo a costituire valido titolo esecutivo. Eccepiva che la clausola *floor* non rientrava tra le clausole vessatorie ai sensi dell'art. 34, co. 2 del d.lgs 206/2005 in quanto formulata in maniera chiara e comprensibile. Infine, eccepiva che la mandataria era iscritta all'albo di cui all'art. 106 del TUB siccome evincibile dalla consultazione del sito della Banca d'Italia e che, in ogni caso, la mancata iscrizione non determinava l'invalidità dell'atto di precetto siccome statuito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 7243 del 18.03.2024. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ec.c.mo Tribunale adito, contrariis reiectis - in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, per carenza dei motivi legittimanti l'invocato provvedimento, come esposto in narrativa; - nel merito: rigettare le domande tutte proposte dal Sig. Parte_1 in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio".

Con la prima memoria ex art. 171 bis c.p.c. l'attore eccepiva l'omessa prova della cessione anteriore. Eccepiva altresì la violazione degli artt. 821, 1283, 1284 e 1346 c.c. e delle norme sulla trasparenza in ragione della mancata allegazione al contratto di mutuo del piano di ammortamento, con conseguenziale nullità della clausola di determinazione degli interessi e applicazione dei tassi di cui all'art. 117 TUB. Infine, eccepiva che la semplice previsione contrattuale della costituzione del deposito cauzionale non era idonea ad integrare il requisito della *traditio* in difetto di deposito delle evidenze contabili attestanti la consegna effettiva della somma mutuata.

La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti, veniva discussa e decisa ex art 281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 15.04.2026 sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c..

Diritto

L'opposizione è infondata e, pertanto, va respinta per le ragioni che seguono.

1. Sull'omessa iscrizione della mandataria nell'albo ex art 106 TUB

L'opponente, allegando la mancata iscrizione della mandataria nell'albo ex art 106 TUB, ha eccepito, innanzitutto, il difetto di legittimazione processuale.

La opposta, costituendosi in giudizio ha dedotto e provato la iscrizione della mandataria nell'albo ex art 106 TUB.

Peraltro, la eccezione è comunque infondata tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione, sezione III, con la sentenza 18.03.2024 n. 7243. Con la predetta pronuncia, richiamata nella pronuncia del

17.05.2024 sul rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., la Suprema Corte ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

Nella suddetta pronuncia la Cassazione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

Secondo la Corte, invero, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata".

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata la eccezione va, pertanto, disattesa

2. *Sull'asserito difetto di prova della cessione e della inclusione del credito nell'oggetto della cessione*

La parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità in capo alla opposta del diritto di credito derivante dal contratto di mutuo posto a fondamento della preannunciata esecuzione e, a tal fine, ha contestato sia la esistenza del contratto di cessione che la inclusione del credito nell'oggetto della cessione in blocco. Inoltre, ha contestato la esistenza della precedente cessione intervenuta tra la **Parte 2** e la **Controparte 3**

[...]

Il motivo di opposizione è infondato.

Al riguardo va preliminarmente ribadito che la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale "*Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui*", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è dunque la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o l'atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri) non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell'intervento in causa) sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo, ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenire). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intentarla (o di intervenire). La legittimazione ad agire, pertanto, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: 1) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva,

vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte; ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Cass., SU, n. 2915 del 2016)

Tanto premesso, nella specie, ciò che rileva effettivamente è la titolarità del diritto sostanziale, atteso che a fronte della specifica contestazione operata dalla parte attrice opponente, grava sulla parte convenuta che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, provare l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale.

In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso (come nella specie) abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.

Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.

Come statuito dalla Suprema corte di Cassazione *"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima"* (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 88138 - 01, secondo cui: "D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che *"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"* (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.

Sulla base di tali puntualizzazioni, pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., occorre distinguere il caso in cui è contestata la esistenza del contratto di cessione dal caso in cui sia semplicemente contestata la inclusione del credito nell'oggetto della cessione.

Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

Nella specie la opposta ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente in quanto ha prodotto il contratto di cessione di crediti intercorso tra **Parte_2** e **Controparte_1** in data 05.08.2022 (v. doc. 11 fascicolo opposta) i credito derivante dal mutuo posto a fondamento della preannunciata esecuzione.

La opposta ha, infatti, prodotto l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione. (v. doc. 9 del fascicolo del convenuto), richiamato nell'art.1 del contratto. Detto allegato, contenente la lista dei crediti ceduti, con la indicazione dei codici interni del soggetto cedente identificatori dei debitori ceduti (NDG) e della denominazione di ciascuno di essi unitamente ai codici interni del cedente identificativi dei crediti ceduti, riporta il credito relativo all'opponente, identificato con il codice NDG: 785040103, siccome evincibile dalla certificazione redatta dal notaio **Persona_2** in data 12.09.2025 di inclusione dei rapporti per cui si procede nella cessione in blocco del 05.08.2022 (v. doc. 7 del fascicolo del convenuto)

La opposta ha altresì prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. [REDACTED], parte II (v. doc. 3 del fascicolo del convenuto) nel quale si dà atto "...che, con contratto di cessione sottoscritto in data 5 agosto 2022 ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario (come successivamente modificato, il "Contratto di Cessione"), [ndr. [...]

Controparte_1 ha acquistato pro soluto da **Parte_2** (il "Cedente"), [...], con efficacia economica dalle ore 00.01 del 1° aprile 2022 e con efficacia giuridica in data 14 dicembre 2022, i crediti che, alla data del 22 luglio 2022 (o alla diversa data specificata con riferimento al relativo criterio) rispettavano tutti i seguenti criteri: (a) il Cedente ne è divenuto titolare ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario da banche ed hanno costituito oggetto dei seguenti avvisi di cessione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: (i) avviso di cessione ([REDACTED]) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. [REDACTED]; (ii) avviso di cessione ([REDACTED]) pubblicato nel Foglio delle Inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda, n. 93 dell'8 agosto 2019; (b) derivano da contratti di finanziamento conclusi in qualsiasi forma tecnica; (c) sono denominati in Euro".

Tali produzioni, unitamente al possesso da parte della opposta della documentazione contrattuale e della corrispondenza intercorsa tra l'istituto di credito e l'opponente consente di ritenere provata la titolarità del credito in capo alla opposta

D'altra parte, va considerato che l'attore non ha allegato le ragioni per le quali il credito azionato non sarebbe incluso tra quelli indicati nell'avviso.

Quanto all'asserito difetto di prova della cessione intercorsa tra **Parte_2** e la **[...]** **Controparte_3** in data 31.07.2019 di cui all'avviso pu zetta 08.08.2019 (lo stesso richiamato nell'avviso di cessione intercorsa tra la odierna opposta e la **Parte_2**) va rilevato che nella procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED] R.G.E., promossa dalla a **Parte_2** ai danni dell'opponente in forza del medesimo mutuo, l'opposta non aveva contestato la titolarità del credito in capo alla **Parte_2** di talchè la stessa deve ritenersi pacifica.

3. S **ità del precetto per omessa indicazione delle somme dovute dal debitore**

La doglianza, costituente motivo di opposizione agli atti esecutivi - è infondata atteso che, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione "l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla" (v. cass. 2022 n. 8906; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4008 del 19/02/2013, Rv. 625297 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 11281 del 16/11/1993, Rv. 484341 - 01).

Nella specie, infatti, nel precetto viene indicato sia il titolo che la somma domandata in base al titolo medesimo.

4. Sulla asserita inidoneità del contratto di finanziamento a costituire titolo esecutivo per difetto di traditio

Preliminarmente va rilevato che l'art.474 c.p.c. dispone che l'esecuzione forzata non possa aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo, per un diritto certo, liquido ed esigibile e che il contratto di mutuo, in quanto contratto "reale", si perfeziona con la consegna della somma mutuata, insorgendo solo da tale momento l'obbligo di rimborso in capo al mutuatario. Ne deriva che in tanto il contratto di mutuo possa ritenersi titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 comma 2 n. 3 c.p.c. in quanto risulti l'effettiva dazione della somma nelle forme previste dalla norma citata. Ciò significa che, per costituire un titolo esecutivo dotato dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., comma 1, l'atto ricevuto da notaio deve documentare l'esistenza attuale di un'obbligazione avente ad oggetto la restituzione di una somma di denaro e che, in mancanza di tale requisito - quando, cioè, l'atto notarile riporta esclusivamente un credito futuro ed eventuale - lo stesso non può essere integrato con la semplice prova, anche se documentale, del fatto successivo generatore dell'obbligazione, a meno che anche quest'ultima non sia dotata della medesima forma dell'atto notarile (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 41791 del 28/12/2021, in tema di apertura di credito, la quale richiama giurisprudenza consolidata attinente al contratto di mutuo condizionato: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4293 del 19/07/1979, Rv. 400808-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 477 del 18/01/1983, Rv. 425280-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15219 del 19/07/2005, Rv. 583283-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17194 del 27/08/2015, Rv. 636305-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9389 del 10/05/2016, Rv. 639901-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 6174 del 05/03/2020, Rv. 657140-01).

In altri termini, con specifico riferimento all'idoneità del contratto mutuo a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, co. 2, n. 2 (se stipulato nella forma della scrittura privata autenticata) o 3 (se stipulato con atto pubblico) c.p.c. si tratta dunque di verificare, conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. (Sentenza n. 17194 del 27/08/2015).

La realtà del mutuo non si configura esclusivamente mediante la materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutate in capo al soggetto finanziatore. Sono questi i principi che la Corte di Cassazione ha espresso rifacendosi a propria consolidata giurisprudenza con sentenza del 27 agosto 2015 n.17194 La tradizionale "realtà" del contratto di mutuo, considerati i tempi della "dematerializzazione" dei valori mobiliari e della loro sostituzione con annotazioni contabili, non sembra però messa in discussione dalla Cassazione, la quale ha tradizionalmente affermato la "consegna" resta elemento costitutivo del contratto, ma questa non si configura più solo come materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. In altri termini, la consegna si atteggia quale creazione di un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario. Né inficia tale ragionamento la circostanza che il contratto di mutuo non contenga in sé la prova della consegna delle somme, ma sia integrato da successivo atto di erogazione e quietanza. Proprio su questo punto gli *Parte 3* si sono pronunciati nel senso che l'esistenza di un separato atto di quietanza non è di per sé indice in una semplice promessa di dare a mutuo o comunque di un contratto di mutuo di natura consensuale e non reale [in quanto], per poter verificare se il contratto in esame abbia o meno natura reale, esso non può essere esaminato atomisticamente ma deve essere esaminato e interpretato congiuntamente agli altri atti accessori, che realizzano concretamente ed operativamente il conferimento ad altri della disponibilità giuridica attuale di una somma di denaro da parte del mutuante ovvero con l'atto di quietanza". Nelle righe della decisione, tuttavia, traspare la necessità di distinguere due piani differenti: da un lato, quello relativo alla realtà del mutuo ed all'idoneità della separata quietanza a costituire elemento perfezionativo del contratto e, dall'altro, quello relativo all'idoneità del contratto di mutuo così perfezionato a costituire titolo esecutivo ex art. 474 cpc.

Sul punto non può farsi a meno di notare come la Cassazione richiami precisi criteri affinché possa dirsi integrata la c.d. traditio, quando afferma che "il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della traditio, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo" (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, a 17211; e, da ultimo, Cass. 3 gennaio 2011, n. 14)". Ed ancora, la Cassazione ha specificato che "Ai fini del

perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali". (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha escluso che potesse disconoscersi la natura di titolo esecutivo a un contratto di mutuo, stipulato per atto pubblico, nel quale, subito dopo l'erogazione della somma pattuita, si prevedeva che la stessa fosse riconsegnata all'istituto di credito, al fine di essere custodita in un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento di obbligazioni accessorie dei mutuatari). (v. cassa. Ordinanza n. 9229 del 22/03/2022, cass. 38331/2021, cass. 38884/2021, Cass. civ. Sez. I Ord., 27/10/2017, n. 25632, conforme Cassazione civile sez. VI, 22/07/2019, n.19654 per cui "La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica tradito del danaro rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dal contestuale atto di quietanza a saldo").

Tanto al fine di rispettare la stessa normativa cardine in materia di esecuzione forzata, ovverosia il già richiamato art. 474 cpc e verificare se effettivamente il contratto azionato dal creditore possa o meno incorporare o fornire la prova di un credito "certo, liquido ed esigibile".

Nel caso di specie l'art 1 del contratto prevede testualmente quanto segue: "*La CP 3 come sopra rappresentata, concede a titolo di mutuo ex art 38 TUB alla Parte finanziata, che accetta, la somma di € 60.000....La parte finanziata dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma, rilasciandone ampia quietanza con il presente atto*" e l' art. 2 prevede "*La Banca e la Parte finanziata danno atto della riconsegna da parte di quest'ultima della somma mutuata, costituendola in deposito cauzionale infruttifero presso la CP 3 a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi posti a carico della medesima Parte finanziata dal presente contratto e relativi allegati. In particolare, la Parte finanziata si obbliga a fornire alla CP 3 entro il termine di giorni 30 (trenta) da oggi la prova: [...]. La CP 3 entro il medesimo termine di 30 giorni da oggi, si impegna, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, ad effettuare lo svincolo della somma mutuata a favore della Parte Finanziata.*"

Quest'ultima pattuizione, tuttavia, non determina affatto - come sostiene l'attore un'erogazione fittizia o una consegna della somma soltanto apparente, bensì, in esito ad una *tradito* dell'importo mutuo attraverso la creazione di un titolo di disponibilità a favore del mutuatario, una immediata disposizione di quest'ultimo eseguita con la costituzione del pegno irregolare.

Come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 06.03.2025 n. 5968 "*Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto*".

L'obbligazione restitutoria è attuale, non essendo, in particolare, subordinata allo svincolo del denaro, costituito nel pegno irregolare, essendosi, invece, la parte finanziata obbligata, come previsto dall'art. 4 del contratto, alla restituzione del capitale e degli interessi, nei termini (180 rate mensili di € 442,91 con decorrenza dal 30.09.2009) ed in base alle scadenze analiticamente indicati nella tabella, contenuta nel piano di ammortamento, sottoscritta sia dalle parti sia dal notaio rogante.

Deve, poi, osservarsi che il mancato avveramento delle condizioni, cui il contratto subordina lo svincolo della garanzia, non incide sull'efficacia e sulla validità del mutuo e sul conseguente obbligo della parte finanziata di restituire il capitale in base alle scadenze, indicate nel piano di ammortamento, salvo la facoltà, attribuita esclusivamente all'istituto di credito di risolvere il contratto, laddove la parte finanziata non abbia adempiuto, entro il termine previsto dal contratto, all'assolvimento degli obblighi, necessari per lo svincolo della garanzia.

A conferma dell'idoneità del contratto di finanziamento a costituire valido ed efficace titolo esecutivo, deve evidenziarsi che nell'ipotesi in cui la Banca non si avvalsa della facoltà di risolvere il vincolo negoziale, è la parte finanziata, laddove le somme costituite in garanzia non siano state svincolate, a poter agire in via esecutiva, per richiedere all'istituto di credito, l'accreditamento del denaro, costituito in pegno.

Non essendosi, pertanto, la parte mutuante avvalsa della facoltà di risolvere il contratto nel termine previsto, l'obbligo restitutorio incombente sul mutuatario deve ritenersi attuale ed esigibile, salvo la facoltà per quest'ultimo, ove la somma non sia stata svincolata, di eccepire in compensazione il controcredito, derivante dall'obbligo, da parte della banca, di accreditare al mutuatario, al verificarsi delle condizioni previste dal contratto o, in alternativa,

laddove sia, invano spirato il termine per l'esercizio da parte della banca della facoltà di risolvere il mutuo, la somma di denaro, trattenuta in garanzia.

Nel caso di specie, ribadito che il contratto di mutuo costituisce valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., non avendo le parti subordinato l'obbligo restitutorio, assunto dai mutuatari, in osservanza delle scadenze, analiticamente indicate nell'allegato piano di ammortamento, allo svincolo delle somme, temporaneamente giacenti sul pegno irregolare, costituito in favore della mutuante, deve, peraltro, osservarsi che lo svincolo della garanzia risulta dalla documentazione prodotta.

Ed invero, la parte convenuta ha dimostrato di aver dato seguito alle pattuizioni contrattuali, ossia di aver erogato la somma mutuata, al netto delle spese, pari ad € 58.770 a mezzo assegno circolare (v. doc. 12 fascicolo opposta)

Dunque, contrariamente a quanto eccepito dall'attrice opponente, il contratto di mutuo in forza della quale è stata minacciata la esecuzione attesta la consegna della somma mutuata e contiene la espressa dichiarazione del mutuatario di avere ricevuto la somma.

Dichiarazione che, come di recente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, costituisce confessione ex art. 2735 c.c. (v. Cass. 5945/2023 il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria ex artt. 2733 e 2735 c.c., sicché non può impugnare l'atto se non dimostrando, a norma dell'art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente la prova della non veridicità della dichiarazione." principio che ovviamente vale anche considerando la posizione del debitore nel caso de quo il mutuatario)

Solo con successivo atto, la somma mutuata è stata costituita in un pegno irregolare presso la Banca mutuante in forza di un atto di disposizione della Parte mutuataria, che logicamente presupponeva la disponibilità di detta somma.

Dunque, la banca mutuante non ha trattenuto la somma mutuata, ma l'ha ricevuta dalla parte mutuataria ad altro titolo.

Pertanto, anche alla luce dei principi da ultimo richiamati, il secondo motivo di opposizione va rigettato apparendo indubbio che il contratto di mutuo posto a fondamento della minacciata esecuzione costituisca valido titolo esecutivo ai sensi dell'art 474 c.p.c.

5. Sulla asserita vessatorietà della Parte_4

L'eccezione è infondata.

Preliminarmente va rilevato che la clausola floor prevede un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere; detta clausola garantisce il mutuante che gli interessi corrispettivi siano almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa anche laddove il parametro di calcolo degli stessi, in genere variabile in base all'Euribor, sia inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola floor.

Lo scopo della banca è, quindi, quello di garantirsi in ogni caso un rendimento minimo in termini di interessi corrisposti dal mutuatario senza dover gravare il risparmiatore finanziato con uno spread eccessivamente penalizzante.

Opposta e speculare rispetto a quella floor è la clausola cap, che può essere definita come quella clausola che prevede un limite percentuale al di sopra del quale gli interessi dovuti non possono salire.

Contrariamente alla precedente, tale clausola presenta una funzione garantistica e di salvaguardia per la parte mutuataria, assicurando che gli interessi corrispettivi non superino il valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche ove il parametro di calcolo degli interessi sia maggiore del valore del tasso assunto dalla clausola cap.

In presenza di entrambe le clausole il contratto si definisce collar, individuando un limite minimo ed un limite massimo di riferimento del tasso di interesse variabile.

In questo caso gli interessi sono calmierati entro una percentuale massima a vantaggio del cliente, mettendolo al riparo da eventuali rialzi dei tassi d'interesse, ma contemporaneamente garantiscono all'istituto di credito una percentuale minima di interessi, tutelandola da un eventuale andamento al ribasso dei tassi Euribor.

Non può affermarsi che esista nel nostro ordinamento un obbligo in capo agli istituti di credito di compensare obbligatoriamente una clausola floor con una clausola cap, nè, viceversa, di compensare una clausola cap con una di segno opposto di tipo floor.

Un contratto di mutuo, pertanto, ben potrebbe essere legittimamente stipulato secondo le seguenti quattro differenti ipotesi: nessuna contemporanea presenza di clausole floor e cap; presenza della sola clausola floor;

presenza della sola clausola cap; presenza contemporanea di entrambe le clausole, cosiddetto contratto collar (Trib. Ferrara 16 dicembre 2015, n. 1131, v. Trib. Trento, 27 marzo 2017, cit.).

Tanto premesso ritiene il Tribunale che deve escludersi il carattere vessatorio della clausola in questione, atteso che, come ritenuto dalla giurisprudenza di merito prevalente, la vessatorietà non può essere valutata in forza della determinazione dell'oggetto o dell'adeguatezza del corrispettivo, avuto riguardo al chiaro disposto dall'art. 34 del Codice del Consumo, dovendosi limitare la valutazione alla chiarezza e comprensibilità della clausola.

A tale riguardo, si osserva come, nel caso di specie, la pattuizione oggetto di censura sia stata inserita nell'atto pubblico di mutuo, all'art 5 con una previsione del seguente tenore: *"In ogni caso la misura del tasso praticato non potrà mai scendere al di sotto del 2,970% (due virgola novecentosettanta per cento) nominale annuo"* (cfr., art. 5 – doc. 5) e che nel documento di sintesi dello stesso contratto di mutuo è chiaramente riportato il tasso minimo contrattuale, fissato, appunto, nell'anzidetta misura del 2,970%.

La formula negoziale in oggetto appare, ad avviso del Tribunale, estremamente chiara e comprensibile, essendo prima facie evidente, dalla lettura della stessa, che il tasso di interesse corrispettivo dovuto alla banca non sarebbe stato comunque inferiore alla misura del 2,970%.

Per completezza deve richiamarsi anche quanto di recente statuito dalla Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione *"Costituisce un puro artificio la tesi (...) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una 'inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore' di una option floor, e dunque un contratto derivato"*. Secondo le dette Sezioni Unite, infatti, *"la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c."* (Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657, in motivazione, par. 5.6.3 e Cassazione civile sez. I, 27/02/2024, (ud. 27/10/2023, dep. 27/02/2024), n.5151)

5. sulla asserita violazione degli artt. 821, 1283, 1284 e 1346 c.c. e delle norme sulla trasparenza (art. 125 bis TUB, delibera CICR 9/2/2000 art. 6, delibera CICR 4/3/2003 art. 9 e circ. Banca d'Italia n. 229/99, IX Modifica, Titolo X, Capitolo I, sez. II, part. 3.1 pag. 8 e sez. III Par 3.1 pag. 15), risultando omessa, nel contratto, l'allegazione del piano di ammortamento (con specificazione delle quote capitali e quote interessi componenti ciascuna rata), l'indicazione del regime finanziario di capitalizzazione e la metodologica per il ricalcolo della rata perioda nonostante la previsione dell'interesse variabile.

Quanto ai rilievi svolti dall'opponente, peraltro solo nella memoria ex art 183 comma 1 c.p.c., rispetto alla mancata indicazione del regime composto degli interessi ed al piano di ammortamento alla francese adottato dalle parti, va richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, secondo cui la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori in un contratto di mutuo con piano di ammortamento alla francese non comporta la nullità parziale del contratto.

La Suprema Corte ha ribadito che *"l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti (ex plurimis, in tema di determinazione del tasso di interesse mediante rinvio agli usi o a parametri incerti, Cass. n. 28824 e 36026/2023, n. 17110/2019, n. 8028/2018, n. 25205/2014)"*.

Pertanto, nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo *"contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato"* non si pone un problema di indeterminazione.

Inoltre, è stato precisato, che *"l'indagine sulla determinatezza o indeterminazione dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminazione dell'oggetto del contratto"*. Il maggior carico di interessi del prestito dipende *"dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni)*

in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”.

E' vero che la Suprema Corte ha inteso circoscrivere il perimetro della propria pronuncia, precisando che le Sezioni Unite non hanno affrontato la questione dei piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né si sono occupate delle conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto di finanziamento. In sostanza, la materia del contendere ha riguardato i contratti di mutuo a tasso fisso e, in particolare, i finanziamenti a cui il piano di ammortamento risulta allegato, con indicazione della quota capitale e della quota interessi corrisposti all'istituto bancario.

Ciò non significa, tuttavia, che in presenza di un finanziamento a tasso variabile la mancata indicazione del regime di capitalizzazione determini sempre la nullità del mutuo, dovendo l'accertamento essere compiuto caso per caso, al fine di verificare se le indicazioni contenute nel contratto consentano comunque la determinazione univoca del piano di ammortamento, al di là della complessità dell'operazione matematica.

Seguendo le coordinate tracciate dalle Sezioni Unite occorre quindi accertare se, anche nel caso di specie, il contratto possa ritenersi sufficientemente determinato.

Orbene, il contratto di finanziamento indica: - il totale dell'importo finanziato (capitale): € 60.000 - il metodo di ammortamento (“metodo di ammortamento a rata costante cd. ammortamento alla francese”); il numero delle rate: 180 rate mensili di € 442,91 con decorrenza dal 30.09.2009; il tasso di interesse: 3,97 % (tasso fisso per i primi sei mesi) e tasso variabile (2,500+ tasso euribor 6 mesi /365 determinato dalla media del mese precedente arrotondato ai 5 centesimi superiori). Al contratto risulta allegato il piano di ammortamento con l'indicazione analitica della quota capitale e della quota interessi di ciascuna rata con la conseguenza che il regime finanziario di capitalizzazione risulta determinato.

Infatti, se alla medesima rata costante, a seconda del regime prescelto (capitalizzazione semplice o composta), matematicamente corrispondono diversi piani di ammortamento, tutti aventi la medesima rata e coerenti con i vincoli di chiusura, ma aventi imputazioni diverse ad interessi e capitale, nell'ipotesi in cui il piano di ammortamento, come nel caso di specie, indichi espressamente il tasso di interesse, l'ammontare delle rate costanti, il capitale da restituire e la durata non appare ravvisabile alcuna indeterminazione essendo, dal punto di vista matematico, individuabile un solo piano di ammortamento (Tribunale di Torino n. 747/2022).

Conoscendo tali dati è quindi possibile verificare matematicamente se, nel caso in esame, è stata applicata la capitalizzazione semplice o composta per cui non è prospettabile una possibile indeterminazione dell'oggetto.

Per esemplificare, dato il capitale da restituire, il numero delle rate, l'ammontare (senza composizione) della rata costante è possibile costruire due piani di ammortamento (composto e semplice) con il medesimo importo delle rate. I due piano avranno però un tasso di interesse diverso: maggiore per il piano in regime composto. A parità di tasso di interesse invece la rata sarà diversa, maggiore per il composto (quota interessi maggiore).

Pertanto, dal punto di vista matematico, è solo uno il regime di capitalizzazione prospettabile, che è quello in concreto adottato dalla CP_3

La doglianza relativa all'univocità dei parametri e la conseguente nullità per indeterminazione è quindi infondata.

Ciò chiarito, rimane da verificare se sussistono profili di indeterminazione con riferimento al tasso variabile, questione non specificamente affrontata dalle Sezioni Unite.

In particolare, nell'ipotesi in cui si introduce nell'ammortamento alla francese, come nel caso di specie, la previsione di un tasso variabile è necessario verificare che il contratto e/o il piano di ammortamento chiariscano le modalità di adeguamento del piano.

Le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono diverse.

È possibile che al variare del tasso venga adeguato il totale della rata, applicando gli interessi sulla quota capitale determinata sulla base delle condizioni iniziali. La durata del mutuo rimarrà fissa mentre ad ogni aggiornamento si ricalcolerà la quota interessi. È anche possibile mantenere la rata costante variando però la durata del mutuo.

Quando il tasso aumenta la quota di interessi crescerà e quindi una parte minore della rata andrà a coprire il capitale. Per compensare, la durata del mutuo sarà estesa.

La scelta tra “rata variabile e durata fissata” e “rata costante e durata variabile” deve essere desumibile dal contratto e/o dal piano di ammortamento allegato.

Nel caso di specie, è chiarito che al variare del tasso varia l'entità della rata secondo un meccanismo di conguaglio analiticamente descritto nel contratto, ferma la durata del mutuo.

Tra i due modelli sopra descritti è chiara quindi la pattuizione del primo modello.

Non sussiste alcuna violazione dell'art. 117 TUB.

Anche sul punto va richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite nella recente pronuncia: *"l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente: in tema di "credito immobiliare ai consumatori" (art. 120-quinquies ss. e, in particolare, 120-novies T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 72 del 2016, della Direttiva 2014/17/UE) e di "credito ai consumatori" (art. 121 ss. T.u.b., in attuazione, con D.Lgs. n. 141 del 2010, della Direttiva 2008/48/CE), la quale ultima prevede (sulla falsariga dell'art. 117, comma 4) l'indicazione nel contratto, a pena di nullità, degli "interessi e (di) tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili..." (art. 125-bis, comma 6, in relazione all'art. 121, comma 1, lett. e, T.u.b.), voci tra le quali non potrebbe farsi rientrare il regime di ammortamento (sulla stessa linea è la Direttiva 2023/2225/UE in tema di "credito ai consumatori" che, all'art. 21, comma 2, prevede che "il creditore mette a disposizione del consumatore, senza spese e in qualsiasi momento dell'intera durata del contratto di credito, un estratto sotto forma di tabella di ammortamento (che) indica gli importi dovuti nonché i periodi e le condizioni di pagamento di tali importi (e) contiene inoltre la ripartizione di ciascun rimborso periodico specificando l'ammortamento del capitale, gli interessi calcolati sulla base del tasso debitore e, se del caso, gli eventuali costi aggiuntivi)". Analogamente, la normativa secondaria non richiede l'indicazione del regime di ammortamento nel contratto"*.

Quanto alla violazione dell'art. 821 c.c., osserva ancora la Suprema Corte, che: *"Il principale argomento critico utilizzato è che tale sistema di ammortamento comporta - come riflesso ex ante della programmata imputazione dei pagamenti a interessi in misura maggiore che al capitale - che il debito da (cioè una certa quantità di) interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile, il che si assume non essere consentito dall'art. 821, comma 3, c.c. Si può tuttavia replicare osservando che lo scarto temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non può andare a detrimento del creditore mutuante, come dimostra proprio l'art. 821, comma 3, che prevede che gli interessi "maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto" del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore. Se è vero che la maturazione (o il sorgere) del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono poiché gli interessi maturano già al momento della consegna del bene fruttifero ma diventano esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale (salvo, appunto, diverso accordo tra le parti), si deve inoltre considerare che ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati "in ragione d'anno" (art. 1284, comma 1, c.c.) e parametrati -per accordo tra le parti sancito nel contratto cui il piano è allegato - al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. "all'italiana"*.

Il mutuatario acquista la proprietà della somma mutuata (e il vantaggio della liquidità) ed è tenuto al pagamento degli interessi "compensativi" anche se si sia trovato, per causa di forza maggiore, nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata (Cass. n. 199/1962). La natura compensativa degli interessi fa sì che essi decorrano sul capitale "anche se questo non è ancora (o non interamente) esigibile" (cfr. art. 1499 c.c.).

Ciò è coerente con la onerosità del mutuo di danaro nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata o, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo ("sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia", art. 820, comma 3, c.c.). Condizionare la esigibilità degli interessi alla esigibilità dell'intero capitale, con la conseguenza che il creditore potrebbe ritrarre i frutti tutti in una volta alla fine dell'operazione, metterebbe in crisi il funzionamento della regola, coerente con l'ordinato svolgimento della vita economica e sociale, della remunerazione periodica del capitale e della conseguente esigibilità periodica degli interessi, a favore di una regola - diversa da quella negozialmente assunta - che non potrebbe essere unilateralmente imposta al creditore ex post. La regola della esigibilità periodica degli interessi - che fonda la piena libertà delle parti di concordarla - è ulteriormente dimostrata dall'accostamento nell'art. 820, comma 3, c.c. degli interessi a ogni tipo di rendita e ai corrispettivi delle locazioni cioè a prestazioni con cadenza tipicamente periodica.

Come rilevato in dottrina, che gli interessi possano essere esigibili anche quando maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile è, invero, confermato dall'art. 1820 c.c. che prevede che il contratto di mutuo possa essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, ciò dimostrando che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale. L'obbligazione degli interessi è definita come "accessoria" per indicare che il vincolo è genetico nel senso che dipende nella sua vicenda costitutiva dalla obbligazione principale ma, una volta venuta ad esistenza, si stacca dalla sua causa genetica e assume una propria autonomia. L'art. 1282, comma 1, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (qui negoziale) e non varrebbe obiettare che la suddetta disposizione governa la diversa materia del risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligazione pecuniaria che è, invece, governata dall'art. 1224 c.c., mentre l'art. 1282 c.c. è norma generale sugli "interessi nelle obbligazioni pecuniarie".

Anche la tesi secondo cui il piano di ammortamento alla francese con capitalizzazione composta genererebbe anatocismo non trova fondamento.

Le Sezioni Unite hanno affermato “con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese" standardizzati tradizionali” non si riscontra “un effetto anatocistico vietato se si ha riguardo alla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione (anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi «scaduti» cioè non pagati alla scadenza” e che “deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo. Come osservato dalla Procura Generale, «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» – come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo – «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”.

Anche sotto il profilo delle regole di trasparenza si ritiene che il contratto sia sufficientemente chiaro nell'individuare in maniera facilmente comprensibile le caratteristiche del piano di ammortamento precisando in maniera dettagliata tutti gli elementi rilevanti.

Il contratto consente al consumatore di prevedere il livello di spesa del contratto individuando l'ammontare delle rate, la durata e i fattori che potranno determinarne una variazione in aumento o in diminuzione.

Ciò appare sufficiente a garantire le esigenze di trasparenza.

Del resto, come osservato dalle Sezioni Unite, non risulta necessario il “ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”. “Risulta, in tal modo, soddisfatta la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse. Una indiretta conferma proviene dalla giurisprudenza Europea che, in relazione all'art. 4, paragrafo 2, della Direttiva 1993/13/CEE, ha ritenuto che la presenza di un'equazione matematica priva degli elementi necessari a effettuare il calcolo del costo del credito (analogamente potrebbe dirsi per la presenza di una espressione indicativa del metodo "alla francese" di ammortamento) non sarebbe idonea a rendere chiara e comprensibile la clausola di un contratto di credito al consumo che non indichi il tasso di interesse effettivo (Corte di Giustizia, 20 settembre 2018, C-448/17)”.

6. Sulla regolamentazione delle spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal DM 147/2022, secondo i parametri medi per le fasi di studio, di introduzione e decisoria corrispondenti allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000, con applicazione della riduzione massima consentita

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta l'opposizione per le ragioni esposte in parte motiva;
2. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € [REDACTED] per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge

Sentenza resa ex articolo 281 *sexies* c.p.c.

Macerata, 15 aprile 2026

Il Giudice
dott. Angelica Capotosto